

COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO

STATUTO

Delibera n. 44 del 23/7/2000.

TITOLO I : Principi generali

Art. 1: Ruolo del Comune

1. Il Comune di Melito di Porto Salvo è l'ente locale che realizza l'autogoverno della comunità con i poteri e gli istituti del presente statuto.
2. Rappresenta la comunità melitese, ne cura gli interessi, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione onde garantire a tutti i cittadini una migliore qualità di vita.
3. Ricerca ogni forma di collaborazione e di unione con gli altri enti locali del comprensorio dell'area grecanica, rivendicando lo specifico ruolo di enti promotori di sviluppo e di crescita civile; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Art. 2: Caratteri dell'azione amministrativa

1. Il Comune di Melito di Porto Salvo assume, dunque, come obiettivi fondamentali della propria azione amministrativa lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale, la promozione della solidarietà tra cittadini, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente, la promozione dei valori locali e tradizionali.
2. Promuove iniziative tendenti a contrastare e sconfiggere qualsiasi forma di violenza, sopraffazione, criminalità organizzata e mafia.
3. Concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, del paesaggio.
4. Nell'ambito delle sue competenze opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociosanitaria, in favore soprattutto dell'infanzia, degli anziani, dei disabili, dei tossicodipendenti e degli emarginati in genere.
5. Tutela e promuove lo sviluppo delle attività produttive, dell'artigianato, del turismo e dell'agricoltura.
6. Custodisce e valorizza il patrimonio storico-artistico-culturale, garantendone il godimento da parte della collettività.
7. Favorisce l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro ed informa la sua azione al principio della pari opportunità.
8. Assume come risorsa e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi la famiglia nel suo rapporto con il territorio e indirizza i servizi comunali al rispetto dei valori sociali, etici e morali propri della istituzione familiare.
9. Riconosce l'essenzialità dell'impegno formativo dei genitori, degli educatori e degli animatori al fine della crescita del cittadino di domani. Favorisce, perciò, tutte le iniziative promosse dalle varie associazioni di tipo educativo e formativo presenti sul territorio. L'azione amministrativa, inoltre, deve avere particolare riguardo al diritto allo studio, alla salute, al lavoro ed alla casa, alla promozione delle attività sportive, ricreative, culturali e turistiche.
10. Nell'esercizio delle sue attività il Comune si ispira ai principi della programmazione, della partecipazione e della trasparenza amministrativa e persegue obiettivi di efficienza e di economicità.

11. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune e favorire la partecipazione alla vita dell'ente, sono attivate modalità di comunicazione da stabilirsi con apposito regolamento.

Art. 3: Territorio, sede comunale, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune di Melito di Porto Salvo è costituito dalle seguenti frazioni: Pentedattilo, Musa, Annà, S. Leonardo, Pilati, Prunella, Pallica, Armà, Lacco, Caredia, Musupuniti.

2. La sede del Comune è ubicata a Melito di Porto Salvo lungo il Viale delle Rimembranze.

3. Il Comune di Melito di Porto Salvo ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 22.7.82 di seguito trascritto: stemma d'oro ad un castello di rosso con cortina, murato di nero, torricellato di due pezzi, merlati alla ghibellina; il tutto, uscente dalla campagna d'azzurro ondata d'argento, è addossato ad un albero di bergamotto al naturale fruttato.

4. Insegna del Comune è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma.

TITOLO II: Ordinamento del Comune

CAPITOLO I: IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4: Gli organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

Art. 5: Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale che delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

Sono di competenza del Consiglio comunale i seguenti atti fondamentali

- 1) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
- 2) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.
- 3) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associate;
- 4) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- 5) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- 6) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- 7) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
- 8) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

- 9) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - 10) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - 11) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui ai precedenti punti non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, pena di decadenza.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze deliberative, il Consiglio fra l'altro: 1)
- 1) quando siano promosse, o debbano essere promosse procedure per accordi di programma o conferenze di servizi, definisce gli indirizzi e delibera ai fini dell'eventuale dissenso motivato previsto dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - 2) esprime il punto di vista del comune, nel caso di procedure di consultazione obbligatoria o di procedure di intesa, previste dalla legge per l'adozione di atti, da parte di altre amministrazioni pubbliche, che possano comportare la modifica di atti di competenza del Consiglio Comunale stesso.
- In particolare:
- a) approva gli indirizzi generali che devono essere attuati dalla Giunta comunale, dagli altri organi e soggetti attraverso i quali si esplica l'azione del Comune;
 - b) esamina la relazione presentata dalla Giunta comunale sulla propria attività ed ogni altra relazione della Giunta;
 - c) esamina la relazione annuale del Collegio dei Revisori ed assume nell'ambito delle proprie competenze, le conseguenti iniziative per una migliore efficienza, produttività, ed economicità della gestione comunale;
 - d) esamina la relazione annuale del Difensore civico ed assume, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative conseguenti ad essa o ad altri interventi del Difensore civico presso il Consiglio, per assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - e) approva ordini del giorno di valutazione sull'operato della Giunta comunale e del Sindaco, degli uffici e dei servizi comunali, sull'attività delle istituzioni e degli enti e società dipendenti dal Comune;
 - f) definisce gli indirizzi ai quali la delegazione comunale deve attenersi nella contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali del personale, fatti salvi gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro;
 - g) discute interpellanze e mozioni, esprimendo, se del caso, un voto sulle stesse;
 - h) approva gli atti fondamentali delle istituzioni;

Art. 6: Presidenza del Consiglio

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale eletto nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto. Chi presiede il Consiglio comunale lo convoca, ne assicura il regolare funzionamento ed esercita le funzioni di polizia consiliare.

2. Il regolamento interno del Consiglio deve prevedere l'istituzione di un Ufficio di presidenza, formato dal Presidente del Consiglio che lo presiede, da due consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza.

L'ufficio è convocato per l'esame di questioni inerenti la conduzione della seduta consiliare e la formazione dell'ordine del giorno.

3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo che nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 7: Nomina degli scrutatori

1. La nomina degli scrutatori, ove necessaria, è effettuata dal Presidente all'inizio della discussione dell'argomento, in numero di tre Consiglieri comunali, di cui uno appartenente alla minoranza.

Art. 8: Formulazione dell'ordine del giorno

1. La formazione dell'ordine del giorno del Consiglio comunale spetta al Presidente del Consiglio che lo predispone di concerto con il Sindaco, il capigruppo e l'Ufficio di Presidenza. Il regolamento interno del Consiglio fissa le regole generali alle quali si deve attenere il Presidente per la determinazione dell'ordine di trattazione della pratiche. La data di convocazione del Consiglio è stabilita di concerto con il Sindaco.

Art. 9: Sessioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Si intendono sedute ordinarie quelle aventi per oggetto la trattazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. Nell'ipotesi di convocazione del Consiglio comunale su richiesta di un quinto dei consiglieri, gli argomenti richiesti devono essere posti ai primi punti dell'ordine del giorno.

Art. 10: Deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedono una diversa maggioranza.

2. Quando la 1^a convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al comma precedente, alla 2^a convocazione, che dovrà aver luogo entro dieci giorni, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri comunali.

3. Il voto dei Consiglieri comunali è espresso in forma palese, tranne che nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio e dalla legge.
4. Onde consentire la partecipazione della minoranza agli organi di enti cui il Comune sia chiamato a partecipare con propri rappresentanti, il sistema di votazione è quello del voto limitato ad un numero di seggi inferiori a quelli da coprire.
5. Il Segretario comunale redige il verbale della deliberazione curando che il contenuto dei singoli interventi sia riportato almeno succintamente. Il verbale richiede l'approvazione del Consiglio in una successiva seduta.

Art. 11: Commissioni consiliari

1. Con propria delibera il Consiglio comunale istituisce apposite Commissioni, composte esclusivamente da Consiglieri comunali, per un esame preventivo di proposte di deliberazioni o comunque per la valutazione di questioni di competenza del Consiglio.
2. Le Commissioni sono composte da cinque componenti di cui due in rappresentanza della minoranza, l'elezione avviene con il sistema del voto separato.
3. La delibera del Consiglio comunale che istituisce una Commissione consiliare deve individuare le materie di competenza della Commissione. Inoltre, a ciascuna seduta della Commissione può intervenire (e perciò deve essere convocato) il Sindaco e/o l'Assessore competente per quella materia; essi, però, non hanno diritto di voto, a meno che non siano anche rappresentanti del proprio gruppo consiliare nella stessa Commissione.
4. Il funzionamento delle Commissioni consiliari sarà disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio comunale.
5. Le Commissioni consiliari svolgono solo funzioni consultive. Il fatto che una proposta sia già stata esaminata da una Commissione non preclude in alcun modo la riapertura della discussione nel Consiglio comunale.
6. Possono, inoltre, essere costituite in seno al Consiglio, Commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, d'indagine, di inchiesta, di studio.
7. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.

Art. 12: Gruppi consiliari

1. Ciascun Consigliere, secondo le modalità fissate nel regolamento interno del Consiglio, subito dopo la convalida, deve comunicare a quale gruppo consiliare intenda iscriversi. Se non indica il gruppo, egli viene iscritto di diritto nel gruppo misto.
2. Ciascun gruppo deve avere almeno tre iscritti. Se non viene raggiunto il numero di adesioni necessario per la formazione del gruppo, i Consiglieri confluiscono di diritto nel gruppo misto che non è soggetto ad alcuna limitazione di iscritti. E' ammessa la costituzione di gruppi consiliari con meno di tre iscritti solo nel caso di consiglieri che rappresentino una lista che abbia partecipato autonomamente alle elezioni amministrative; in tal caso, indipendentemente dal loro numero, i consiglieri eletti in quella lista hanno facoltà di costituire un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo designa fra i suoi consiglieri un capogruppo. La designazione del capogruppo deve essere comunicata al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al

Segretario comunale, ed è efficace dopo tale comunicazione, anche per gli effetti previsti dall'art. 45, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il passaggio di un Consigliere comunale da un gruppo consiliare ad un altro deve essere comunicato al Consiglio comunale dal consigliere stesso e produce effetto solo quando il capogruppo del gruppo consiliare cui il consigliere intenda aderire abbia comunicato l'accettazione del passaggio al suo gruppo.

5. Le modalità di funzionamento dei gruppi consiliari saranno disciplinate dal regolamento interno.

Art. 13: Diritti dei Consiglieri comunali

1. Ai consiglieri comunali spettano le indennità per la partecipazione alle sedute consiliari e alle sedute delle Commissioni consiliari nella misura e con le modalità previste dalla legge. Ai consiglieri comunali sono assicurati i diritti di informazione e a tal fine hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato, e hanno diritto di prendere visione e di ottenere gratuitamente copia delle delibere e dei provvedimenti del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti, nonché dei relativi atti interni o preparatori.

2. I consiglieri formulano le loro richieste direttamente all'Ufficio del Segretario Generale che entro 5 giorni dalla richiesta dovrà provvedere al rilascio degli atti.

3. Il Sindaco deve assicurare che le proposte di deliberazione ed i fascicoli delle pratiche relative ad oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio siano depositati presso la Segreteria comunale, per la consultazione e l'esame da parte dei consiglieri comunali, almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio per le sessioni straordinarie.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi contemplati dalla legge e dai relativi regolamenti applicativi.

5. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale, nonché proposte di emendamenti alle proposte in discussione, con le modalità fissate nel Regolamento interno. Possono presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori, che devono darne di regola risposta scritta; possono presentare mozioni, che vengono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio.

6. I Consiglieri comunali decadono in caso non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo. Il Presidente del Consiglio al verificarsi della terza assenza consecutiva invita il consigliere, concedendogli un termine di 10 gg e comunque prima della successiva seduta del Consiglio, a giustificare l'assenza. In caso di mancate giustificazioni, la decadenza è portata all'esame del primo Consiglio utile.

Art. 14: Regolamento interno del Consiglio

1. L'organizzazione interna e le modalità per il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinate dal regolamento interno del Consiglio. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di funzionamento delle Commissioni consiliari e la formazione dei gruppi consiliari.

2. Nella disciplina di funzionamento del Consiglio comunale il regolamento interno deve prevedere:

a) l'iniziativa per le deliberazioni consiliari

b) la richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri;

- c) le modalità e il termine entro cui devono pervenire petizioni e proposte di deliberazioni, dirette al Consiglio comunale, affinché esse siano inserite nell'ordine del giorno;
- d) i criteri per la formazione dell'ordine del giorno;
- e) l'avviso di convocazione ai Consiglieri;
- f) la disciplina delle sedute del Consiglio, con particolare riferimento alle modalità per la discussione di proposte (e relativi emendamenti) o mozioni, alla fissazione del termine massimo riservato all'intervento di ciascun consigliere o gruppo consiliare, alla fissazione di un eventuale termine massimo riservato, all'inizio di ciascuna seduta, alle risposte su interpellanze e all'esame delle mozioni;
- g) i casi nei quali le deliberazioni devono essere assunte in seduta segreta e/o con voto segreto. In particolare devono essere assunte in seduta segreta e con voto segreto le deliberazioni che investano questioni riguardanti persone;
- h) la previsione di modalità di voto adeguate a consentire la partecipazione delle minoranze nella nomina o la designazione dei rappresentanti del Comune in altri organi. Ai fini di quanto è previsto nel precedente comma, sub g), non si considerano deliberazioni che investano questioni, le deliberazioni su proposte di conferimento di incarichi, o di nomina, di revoca o di sfiducia costruttiva di amministratori di istituzioni, aziende speciali, consorzi, società a partecipazione comunale, nonché le deliberazioni su proposta di sfiducia del Sindaco.

Art. 15 : Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

CAPITOLO II: LA GIUNTA COMUNALE

Art. 16: Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è organo che svolge attività di governo ed è composta da 7 Assessori e dal Sindaco. I componenti della Giunta sono scelti dal Sindaco tra i Consiglieri comunali o cittadini esterni al Consiglio in numero massimo di due purché in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere.
2. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della designazione degli Assessori contestualmente alla presentazione della proposta sugli indirizzi generali di governo.

Art. 17: Funzionamento

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.

2. Le deliberazioni della Giunta devono essere assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le sedute della Giunta sono segrete; tuttavia la Giunta stessa, per singole sedute, può disporre che esse si svolgano alla presenza del pubblico.

4. In vista delle sue deliberazioni, la Giunta può richiedere a Funzionari o altri impiegati del Comune di intervenire alla seduta per esporre le loro considerazioni su determinate pratiche; può anche invitare esperti esterni all'Amministrazione e Consiglieri comunali ad esporre le loro valutazioni su determinate questioni. Tali persone non possono essere però presenti al momento del voto.

Art. 18: Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio; annualmente riferisce al Consiglio sulla propria attività contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 19: Assessori comunali

1. Ciascun componente della Giunta è preposto dal Sindaco ad un settore dell'Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco può delegare l'adozione di atti di propria competenza a ciascun componente della Giunta, purché tali atti siano inerenti al settore cui è preposto lo stesso componente.

3. La delega agli Assessori con riferimento alle competenze del Sindaco quale ufficiale di governo è ammessa esclusivamente nei confronti del Vice Sindaco. L'atto di delega può identificare gli atti generali o alla materia cui gli atti delegati ineriscono. Una volta disposta la delega il Sindaco diventa titolare di obblighi di vigilanza e di controllo sull'esercizio delle competenze delegate. La delega può essere revocata o modificata dal Sindaco in qualsiasi momento. La concessione della delega, così come la sua revoca o modifica, devono essere comunicati, a fini notiziali, al Consiglio comunale.

CAPITOLO III: IL SINDACO

Art 20: Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'attività di governo del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti

2. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune.

3. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erpicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi all'interno della struttura dell'Ente e quelli di consulenza e collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/1990 e dal regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

6. Il Sindaco può affidare ad uno o più consiglieri comunali compiti specificatamente delimitati.

7. Il Sindaco, sentita la Giunta, entro 60 giorni dall'insediamento, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Onde consentire al Consiglio di partecipare alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori, contestualmente all'approvazione del bilancio, al Consiglio vanno presentate le comunicazioni sulle linee programmatiche medesime.

Art. 21: Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco ed è l'Assessore che ha delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

| |
|--|
| TITOLO III Ordinamento degli Uffici e dei Servizi |
|--|

Art. 22: Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa di cui il Comune si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni deve essere improntata alla massima flessibilità e va articolata in unità operative, quali Uffici, Servizi ed Unità di progetto, che operano secondo il metodo della gestione per obiettivi. I Servizi sono unità organizzative poste in posizione di dipendenza funzionale con l'Ufficio nel quale sono inseriti e con competenza su settori omogenei. Gli Uffici, nell'attuazione dei programmi dettati dall'amministrazione, godono di ampia autonomia e svolgono attività interdisciplinare. Il numero e la missione degli Uffici, dei Servizi e delle Unità di progetto sono definiti nel Regolamento di organizzazione. Il Comune promuove accordi con altri enti locali per gestire gli Uffici in forma associata.

2. Il Regolamento di organizzazione può prevedere Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per le funzioni di indirizzo e di controllo.

3. Coerenza ed unicità di indirizzo dell'azione amministrativa vengono garantite in sede di Comitato di Coordinamento degli Uffici, presieduto dal Segretario Generale.

4. Il personale dipendente può essere utilizzato presso gli istituti di partecipazione e ogni altro organismo istituito dall'ente o al quale l'ente partecipi.

Art. 23: Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Il Sindaco sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi ed alla esecuzione degli atti. Nomina, con incarico a termine, i responsabili degli uffici e dei servizi, individuandoli tra il personale appartenente alla categoria D e secondo il criterio della competenza professionale. Le attività da svolgere e gli obiettivi da conseguire dovranno pertanto essere commisurati ai titoli posseduti, alle esperienze acquisite, al grado di autonomia decisionale e ai precedenti risultati gestionali. I dipendenti incaricati della responsabilità di Uffici e Servizi, indipendentemente dalla posizione

economica posseduta, sono individuati titolari di posizioni organizzative purché la responsabilità di direzione comporti anche l'incarico di adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. Qualora tra il personale appartenente alla categoria D non vi sia chi soddisfi al criterio di cui sopra, l'incarico di responsabile degli Uffici o dei Servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dal profilo da ricoprire.

3. Le nomine avvengono secondo le modalità stabilite nel regolamento che parimenti disciplina le funzioni spettanti ai responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 24: Funzioni dirigenziali

1. Il Sindaco con proprio provvedimento motivato di norma attribuisce ai responsabili degli Uffici e dei Servizi l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Tali incarichi sono conferiti a tempo determinato e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive.

Art. 25: Oltre organico

1. In assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, al di fuori della dotazione organica ed in misura complessivamente non superiore al 5%, possono essere stipulati contratti a tempo determinato di alte specializzazioni o di funzionari direttivi, di durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco e fermi restando i requisiti richiesti per il profilo da ricoprire. Il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi stabilisce limiti, criteri e modalità.

Art. 26: Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Presso gli Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, possono essere previsti collaboratori esterni scelti intuitu personae ed assunti con contratto a tempo determinato, la cui durata non può superare quella del mandato del Sindaco.

Art. 27: Direttore generale

1. Il Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, previa deliberazione della giunta comunale e dopo aver stipulato idonea convenzione con altri comuni, può nominare un direttore generale.

Art. 28: Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

2. Partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco. Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

4. Roga i contratti del comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Art. 29: Vice Segretario

Il Segretario Generale è coadiuvato da un funzionario che lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento. Le mansioni di Vice Segretario sono attribuite dal Sindaco.

| |
|---|
| TITOLO IV Responsabilità |
|---|

Art. 30: Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire al comune il danno derivante da violazione di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario generale, i responsabili degli Uffici che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario generale o ad un responsabile di ufficio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 31: Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 32: Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore Generale e i dipendenti comunali che nell'esercizio delle loro funzioni cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

| |
|--|
| TITOLO V Il decentramento e la partecipazione |
|--|

Art. 33: Principi

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Pertanto, il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività dell'amministrazione locale; valorizza il contributo delle Associazioni che operano nell'ambito comunale; istituisce Consulte tematiche, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi ai diversi settori, per acquisire il contributo di quanti operano negli stessi e per favorire la partecipazione delle associazioni all'attività amministrativa. Istituisce i Comitati di quartiere. L'attività delle Consulte e dei Comitati di quartiere sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 34: Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 35: Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente, nel settore in cui essa opera nel rispetto della normativa 241/90.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri non vincolanti espressi dagli organi collegiali delle stesse.

Art. 36: Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilito in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito registro.
L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributo in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 37: Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita, siano promosse anche con modesti incentivi a rimborso di spese sostenute e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 38: Istanze -petizioni - proposte

1. I cittadini singoli o associati, residenti nel Comune, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le modalità di presentazione delle istanze, petizioni e proposte dei cittadini e le relative risposte dell'Amministrazione sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 39: Referendum

1. Per favorire la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, è istituito il referendum consultivo.
2. Il referendum si svolge secondo le disposizioni previste dal regolamento che può disciplinare anche altri tipi di consultazione popolare indette dall'amministrazione per acquisire elementi di valutazione su iniziative, proposte, servizi, comunque di competenza del Comune.

Tali consultazioni si svolgono nelle forme di sondaggi, raccolte di firme, e altre modalità analoghe purché risultino adeguate allo scopo.

Art. 40: Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione o dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto d'accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati da regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad indicare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito, e detta norme di organizzazione per il rilascio di copia.

Il regolamento sul diritto d'accesso detta norme atte a garantire l'informazione e la riservatezza ai cittadini.

TITOLO VI Difensore civico

Art. 41: Istituzione

1. E' istituito nel Comune di Melito di Porto Salvo l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. La nomina, i requisiti, la durata, l'incompatibilità e la decadenza, le prerogative, le funzioni ed i rapporti con il Consiglio Comunale devono essere stabiliti da apposito regolamento.

4. L'elezione del Difensore Civico avviene entro sessanta giorni dall'emanazione del relativo regolamento.

TITOLO VII Forme associative e di cooperazione

Art. 42: Criteri generali

1. Il Comune persegue forme di associazione tra gli enti locali del comprensorio dello Ionio Meridionale, quali strumenti indispensabili a favorire lo sviluppo economico e culturale dell'area grecanica.

2. A tali associazioni possono essere delegate funzioni del Comune con riserva dei poteri di indirizzo e di controllo.

3. Ogni qual volta risulti economicamente vantaggioso, il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni con enti e/o privati, costituendo consorzi, società miste e cooperative.

4. Il Consiglio può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni proprie riservandosi poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 43: Convenzioni per l'utilizzazione di Uffici di altri enti

1. Il Sindaco può stipulare apposite convenzioni per l'utilizzazione di uffici di altri enti pubblici, particolarmente quando vi sia necessità di ricorrere a strutture qualificate dal punto di vista tecnico o comunque a strutture che il Comune non abbia la convenienza o la possibilità di istituire come proprie.

2. Parimenti può consentirsi ad altri enti di utilizzare uffici comunali, sulla base di una apposita convenzione. Il ricorso alla convenzione è ammesso previa verifica della compatibilità di un tale utilizzo degli uffici comunali con le esigenze proprie del Comune:

Art. 44: Consorzi e società: criteri per l'adesione

1. Il Comune può aderire a consorzi o costituire società con altri Comuni e con altri enti e/o privati quando si verificano le seguenti condizioni:

- che si tratti di un servizio che il Comune non abbia convenienza economica a gestire autonomamente;
- che il consorzio o la società assicuri una adeguata considerazione degli interessi della collettività melitese.

Art. 45: Rappresentante del Comune nel consorzio o nella società

1. Il Comune è rappresentato nell'Assemblea del consorzio o della società dal Sindaco, in caso di suo impedimento, da un componente della Giunta comunale da lui volta per volta designato.

2. Nella rappresentanza del Comune nell'assemblea del consorzio o della società, il Sindaco o un suo delegato uniformano la loro azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio e alle determinazioni assunte dalla Giunta negli ambiti di rispettiva competenza.

3. In occasione di delibere dell'Assemblea del consorzio o della società che rivestano un particolare interesse per il Comune, e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio, il Sindaco dà previamente notizia al Consiglio comunale e alla Giunta della questione, al fine di consentire a tali organi di dettare, nell'ambito delle proprie competenze, le eventuali direttive del caso.

Art. 46: Accordi di programma e conferenza dei servizi

1. In attuazione all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, gli organi comunali devono favorire il ricorso agli accordi di programma o a conferenze di servizi, ai fini dell'adozione di provvedimenti o di altri atti di loro competenza che richiedano anche l'intervento di altre amministrazioni pubbliche.

2. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo ai fini di una conferenza di servizi promossa da un'altra Amministrazione, il competente organo del Comune identifica chi debba rappresentare il Comune nella conferenza e detta, con un proprio atto, le proprie direttive al rappresentante del Comune. Ai fini di tutte le conferenze di servizi nelle quali debbano essere trattate questioni di rilevanza politica per il Comune, la rappresentanza è del Sindaco o di un componente della Giunta comunale.

Art. 47: Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione dei beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

2. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. Onde favorire le categorie disagiate e il reinserimento dei lavoratori LSU ed LPU il Comune nella concessione di propri servizi privilegerà l'affidamento a cooperative sociali o a cooperative cui partecipino lavoratori LSU o LPU.

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni qualora si rende opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO VIII

Finanze e contabilità

Art. 48: Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti in essa previsti al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 49: Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 50: Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, la riscossione di qualsiasi altra somma spettante, il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili, il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 51: Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

Art. 52: Gestione dei beni comunali

1. La gestione dei beni del Comune deve ispirarsi a criteri di trasparenza e di economicità, e deve essere coerente con la destinazione di ciascun bene.

2. Il Comune provvede alla gestione dei propri beni, avendo cura di mantenere per essi la migliore conservazione possibile e di utilizzare i beni destinati a funzioni o servizi pubblici nel modo più coerente con la loro destinazione e i beni patrimoniali disponibili secondo i criteri di redditività.

3. Il Comune valorizza ed incrementa il proprio patrimonio immobiliare, assicurando i necessari interventi di manutenzione.

art. 53: Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

La determina deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti

Art. 54: Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge. A tal fine viene eletto colui che, per ciascuna delle tre categorie professionali previste dall'art. 57, 2° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, abbia riportato il maggior numero di voti.

2. La Presidenza del Collegio compete al revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio nel caso in cui più di uno dei sia scritto all'Albo dei revisori Ufficiali dei conti, diversamente la Presidenza è attribuita come per legge.

Art. 55: Attribuzioni

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e coordinamento, in particolare segnalando eventuali irregolarità o inefficienze nella gestione economica del Comune.

2. Esprime pareri sulla proposta di bilancio e sui documenti allegati, sulle variazioni di bilancio, sui piani finanziari e relaziona sul conto consuntivo.

Il Collegio dei revisori può presentare a qualsiasi momento informative o segnalazioni alla Giunta e al Consiglio comunale.

3. Per l'esercizio delle loro funzioni, i componenti del collegio dei revisori possono, anche singolarmente, accedere negli uffici del Comune in qualsiasi orario, richiedere informazioni e copie di atti direttamente agli impiegati del Comune, esigere informative scritte su pratiche anche in corso.

4. Nella relazione annuale al Consiglio comunale, nella quale il Collegio dei revisori deve esprimere anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una

migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, devono essere presi specificatamente in considerazione anche i seguenti oggetti:

- valutazione delle iniziative assunte dal Comune per il recupero dei propri crediti;
- valutazione della gestione dei beni patrimoniali del Comune e della relativa redditività;
- verifica delle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e delle attribuzioni di vantaggi economici, deliberati dalla Giunta comunale; valutazione della loro efficacia e dell'adeguatezza allo scopo;
- tempestività nel pagamento dei debiti del Comune e delle relative procedure di spesa;
- verifica dei crediti osservati dagli uffici comunali nel pagamento dei debiti scaduti.
- valutazione economica delle deliberazioni comunali applicate nel corso dell'anno in tema di tariffe, contributi, tasse, imposte.

| |
|---|
| <p>TITOLO IX Disposizioni finali e transitorie</p> |
|---|

Art. 56: Modifica Statuto

1. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali e parziali la Giunta e qualsiasi Consigliere comunale.
3. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 8.6.1990, n. 142, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente.